

Regolamento territoriale per la Partecipazione studentesca

condiviso dalle comunità scolastiche aderenti al cammino A PICCOLI PASSI
a. s. 2021/2022

Premessa

La scuola, come comunità orientata alla promozione integrale della persona, come culla e palestra di democrazia, sollecita e organizza la partecipazione di tutti i soggetti concorrenti al processo educativo, che viene particolarmente qualificato da quella degli studenti (*Educazione Civica L.92/2019; DM 22.06.2020 Linee Guida*). Alla **partecipazione studentesca**, il presente Regolamento dà forma, perché essa si realizzi a livello locale e territoriale.

Art.1 - Funzioni della partecipazione studentesca

La partecipazione studentesca ha funzione propositiva nell'elaborazione e nell'attuazione del Progetto Culturale ed Educativo. Aderendo alla prospettiva pedagogica del *Service Learning*, gli studenti, attraverso i loro organi di rappresentanza, **indicano problemi, avanzano proposte, prospettano soluzioni, offrono collaborazione** nella gestione della vita scolastica. La partecipazione degli studenti costituisce un insostituibile contributo alla **lettura dei loro bisogni e delle loro risorse**.

Art.2 - Organi della partecipazione studentesca

Gli organi della partecipazione studentesca, s'ispirano a modelli reali di rilevanza costituzionale, favorendo così la maturazione delle competenze di cittadinanza. Gli organi previsti e regolamentati sono:

- **Assemblea di Classe degli Studenti (ACS)**
- **Coordinamento di Corso degli Studenti (CCS)**
- **Parlamento Studentesco d'Istituto (PSI)**
- **Parlamento Studentesco Territoriale (PST)**

Art.3 - Voci delle culture

Per favorire il dialogo tra le culture che abitano il territorio, nel PSI e nel PST, viene **assicurata la rappresentanza di tutte le culture presenti nelle comunità scolastiche**. Gli studenti, designati a rappresentarle, vengono individuati per capacità personali e supporto assicurato dalle famiglie.

Essi sono chiamati al voto su questioni relative all'interazione tra culture e su quelle relative alla vita delle comunità locali in cui vivono.

Art.4 – Assemblea di classe degli studenti (ACS)

1. All'assemblea di classe partecipano tutti gli studenti in elenco. Come elettori e come possibili candidati, prendono parte all'elezione dei **Rappresentanti di classe**. I **due più votati** diventano, di diritto, membri del PSI. Ogni votante può esprimere **una sola preferenza**. A parità di voti, risulterà primo eletto il più giovane anagraficamente.
2. Nell'anno scolastico, per l'Assemblea di classe vengono impegnate, in orario didattico, non più di **dieci ore**. Ciascuna seduta non può superare la durata di due ore.
3. L'Assemblea è presieduta dal rappresentante di classe primo eletto. Il rappresentante vicario svolge le funzioni di segretario. L'Assemblea si riunisce su richiesta congiunta dei due rappresentanti o dei 2/3 dei suoi componenti.

Art.5 – Coordinamento di corso degli studenti (CCS)

1. Il Coordinamento di corso degli studenti è composto dai Rappresentanti di tutte le classi di un medesimo corso. È convocato su richiesta di almeno il 50% dei rappresentanti delle classi coinvolte, con la stessa procedura utilizzata per le assemblee di classe.
2. Le sedute hanno luogo in orario non coincidente con quello delle lezioni.

Art.6 – Parlamento Studentesco d'Istituto (PSI)

1. Il Parlamento Studentesco d'Istituto è **composto a) dai rappresentanti di tutte le classi** dalla terza primaria fino alla terza media; **b) dai rappresentanti delle Culture** (art.3); **c) da studenti selezionati dalla scuola** in numero discrezionale, per capacità relazionali e organizzative, per cultura del territorio e per competenze di cittadinanza acquisite

2. Sono eletti:
 - a. Il **PRESIDENTE** tra i rappresentanti delle classi terminali (**Terza media / Quinta primaria per le DD**);
 - b. I **VICEPRESIDENTI**
Per le DIREZIONI DIDATTICHE
 - 1 di quarta elementare per ogni plesso**Per gli ISTITUTI COMPRENSIVI**
 - 1 di seconda media per ogni plesso (il più votato subentrerà al Presidente, dopo la sua decadenza, fino alle successive elezioni)
 - 1 di quinta elementare per ogni plesso
3. Il mandato dei parlamentari è annuale. Gli eletti non decaduti restano in carica anche nell'anno scolastico successivo, fino alle nuove elezioni.
4. L'Organo può articolarsi in Commissioni tematiche
5. Il PSI può richiedere al Dirigente scolastico la **discussione di argomenti di interesse degli studenti negli Organi collegiali**.
6. Le sedute si svolgono in orario didattico **nel limite di 10 ore/anno** con durata non superiore a 2 ore di lezione per ciascuna seduta o, senza limiti prestabiliti, fuori dell'orario didattico.

Art.7 – Parlamento Studentesco Territoriale (PST)

1. Il Parlamento Studentesco Territoriale è composto
 - a. da tutti i Presidenti e Vicepresidenti dei Parlamenti d'Istituto;
 - b. da 2 studenti per ciascun Istituto selezionati per capacità relazionali e organizzative, per cultura del territorio e per competenze di cittadinanza acquisite;
 - c. da studenti di cui al successivo art.3.
 - d. da studenti, individuati territorialmente per meriti acquisiti o per particolari competenze.**Gli studenti designati e non eletti partecipano pienamente alla vita dell'Organo, ma senza diritto di voto, salvo quanto disposto dall'art.3.**
2. Sede istituzionale dell'Organo è il Real Sito di Carditello
3. Le sedute del PST sono presiedute da un Collegio di presidenza, costituito per rotazione.

Art. 8 – Staff di Presidenza

Sia per il PSI, sia per il PST è suggerita la costituzione di uno **Staff di presidenza**, con funzioni di supporto organizzativo e coordinamento. Gli Staff sono costituiti, oltre che dagli eletti e dai designati, anche, su loro richiesta, dai candidati risultati non eletti.

Art. 9 - Disposizioni comuni

1. Il **Dirigente Scolastico può convocare tutti gli Organi di rappresentanza**, per sollecitare la partecipazione attiva degli studenti a momenti di particolare rilevanza educativa o per renderli partecipi di eventi straordinari.
2. Per tutti gli Organi della partecipazione studentesca, in caso di dimissioni o di decadenza, subentra il primo dei non eletti.
3. A parità di voti, è considerato eletto il più giovane anagraficamente
4. Per tutti gli Organi, la richiesta va rivolta al Dirigente scolastico, almeno **5 giorni prima** delle data proposta. Per l'autorizzazione, vige la prassi del tacito assenso.
5. Di tutte le sedute viene redatto regolare verbale, che resta agli atti dell'Organo.

Nota: *Il Regolamento realizza l'invito a promuovere "prime forme di partecipazione alle decisioni comuni" dalle "INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI" (1-3-2018)*